Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 17712 /91.11.2016 del 8 8 8 7. 2016 Pos. n. 10

Assessorato regionale delle Attività produttive Dipartimento regionale delle Attività produttive Servizio 10 Palermo (Rif. nota 06/07/2016 n. 35406)

Oggetto: Camera di commercio di Enna – Indennità di risultato del Segretario generale.

1 . Con la nota in riferimento si rappresenta che non si è concluso il processo valutativo e non è quindi avvenuta l'eventuale erogazione dell'indennità di risultato al segretario generale della Camera di commercio di Enna, riferita all'anno 2012, a causa "della difficile situazione gestionale della Camera (dalla fine del 2011 amministrata da Commissari ad acta)".

La relazione sulla performance per l'anno 2012 del suddetto segretario è stata approvata dal Commissario ad *acta* con propria deliberazione il 2 aprile 2014.

Alla data suddetta la Camera risultava sprovvista dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), in quanto il componente unico del medesimo Organismo si era dimesso dall'incarico nel novembre del 2013.

L'attuale Commissario ad acta ha affrontato la situazione descritta con il nuovo OIV (insediatosi a Settembre 2014), il quale però ha rappresentato "la propria incompetenza in quanto sarebbe oggi chiamato a svolgere attività di valutazione di



fatti avvenuti in un periodo nel quale lo stesso non rivestiva alcun incarico presso la Camera di Commercio di Enna, rispetto ai quali si ritiene privo di qualunque legittimazione ad intervenire nel procedimento".

Codesto Dipartimento ritiene che venga chiarito a chi spetti la competenza all'adozione dell'atto di validazione della relazione sulla performance del segretario generale per l'anno 2012 "considerato che la validazione rappresenta un adempimento obbligatorio per legge ... allo scopo di evitare l'insorgere di un probabile contenzioso".

In ragione di ciò viene richiesto sulla vicenda l'avviso di questo Ufficio, ovvero un atto di indirizzo, in merito agli adempimenti legittimi da porre in essere in coerenza con le imprescindibili norme di legge che disciplinano la materia ed eventualmente anche con soluzioni adottate in sede Regionale in casi simili.

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente competente a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti o provvedimenti gestionali, riconducibili esclusivamente alla potestà discrezionale del richiedente, né a fornire atti di indirizzo.

Nell'ottica di una fattiva collaborazione tra Dipartimenti, vengono rappresentate, tuttavia, le seguenti considerazioni utili all'assunzione di decisioni di esclusiva competenza.

3. L'indennità di risultato "è riconosciuta al Segretario generale dal contratto individuale di lavoro, che la determina, in coerenza con le previsioni del CCRL, nella misura del 30% della retribuzione annua di posizione".

Essa è correlata "all'effettivo raggiungimento degli obiettivi, accertato dalla Giunta camerale, e l'erogazione dovrebbe avvenire entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento".



- L'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, stabilisce <u>che l'Organismo</u> indipendente di valutazione della performance:
- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13;
- c) <u>valida la Relazione sulla performance</u> di cui all'articolo 10¹ e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
- f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
- 1 D.Lgs. n. 150/2009 Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance (8)
 - 1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:
 - a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
 - b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.
 - 5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.
 - (7) Commi abrogati dall' art. 8, comma 1, lett. b), D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105.



- g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;
- h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

Il successivo comma 6 aggiunge che "La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III".

Fatta la suddetta premessa normativa, pare allo Scrivente che nel caso di specie <u>l'OIV</u> attualmente in carica possa disporre di tutti gli elementi, risultanti anche dagli atti di ufficio, per potere validare o meno la relazione sulla performance per l'anno 2012, che <u>è già stata approvata dal Commissario ad acta con propria deliberazione il 2 aprile 2014.</u>

D'altronde, come già osservato da questo Ufficio (per una fattispecie comunque diversa) posto che non possa prescindersi dal dover rendere una manifestazione di conoscenza e giudizio, il precedente OIV sarebbe oggi privo di ogni competenza amministrativa al riguardo, così come qualunque precedente titolare di carica (cfr. parere Ufficio legislativo e legale n. 19181/254.2006.11).

Nelle richiesta di parere non è inoltre specificato se presso la Camera di commercio di Enna sia presente, così come previsto dal citato art. 4, comma, del D.Lgs. n. 150/2009, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance.

In caso affermativo lo stesso OIV in carica potrebbe altresì avvalersi, per le operazioni di validazione, dell'apporto tecnico e del supporto della suddetta struttura.

Le superiori considerazioni vengono formulate, come detto, per orientare le successive determinazioni di esclusiva competenza di codesto richiedente.

Poichè la materia in esame è tuttavia di <u>competenza Dipartimento della funzione</u> pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri - a seguito dell'entrata in vigore, dal 2 luglio 2016, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n.105, che affida al medesimo Organo le funzioni di promozione e di coordinamento



delle attività di valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche valuterà codesto Richiedente se estendere la presente consultazione al suddetto Dipartimento.

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Ayv. Gianluigi Amiĝo)

AVVOCATO GENERALE

(Cons. Rome Palma)